

**CONSORZIO DI TUTELA DEL
VITELLONE BIANCO
DELL'APPENNINO CENTRALE**



**LINEE GUIDA ALL'USO
DEL MARCHIO**

LINNE GUIDA ALL'USO DEL MARCHIO VITELLONE BIANCO DELL'APPENNINO CENTRALE

1. Il marchio collettivo “VITELLONE BIANCO APPENNINO CENTRALE” (figurativo).

Il ‘Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale’ (in seguito, Consorzio), con sede in Perugia - Via delle fascine, 4 - 06132 (ITALIA), (P.I. 02815810540, C.F. 80052740547), è un Consorzio volontario costituito senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, riconosciuto e incaricato, ai sensi dell’art. 14, comma 15 della Legge 128/98 (come modificato dall’art. 14, comma 1 della Legge 526/99), del D.M. 29 marzo 2004 e dei successivi decreti ministeriali, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alla Indicazione Geografica Protetta “Vitellone bianco dell’Appennino centrale” di cui al Regolamento (CE) 1151/2012.

Nell’ambito delle proprie funzioni il Consorzio ha adottato, al fine di consentire l’identificazione della carne ad Indicazione Geografica Protetta (in seguito, IGP) “Vitellone bianco dell’Appennino centrale”, il marchio collettivo “VITELLONE BIANCO APPENNINO CENTRALE” (figurativo) (in seguito, marchio collettivo), le cui modalità di utilizzo sono descritte nel presente documento.

Il marchio collettivo “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” è identificato con *“un bovino stilizzato con un 5 formante la testa e con gambe composte da una R ripetuta quattro volte semisovrapposta; la base superiore arrotondata riportante la scritta Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale; alla base può essere riportato il nome della razza (Chianina, Marchigiana, Romagnola)”* in conformità a quanto riportato in allegato 1 al presente documento.

2. Il prodotto contraddistinto dal marchio collettivo.

1. Il marchio collettivo è esclusivamente destinato a contraddistinguere e a pubblicizzare la carne certificata conformemente al disciplinare di produzione della IGP “Vitellone bianco dell’Appennino centrale”¹.

3. Soggetti abilitati ad usare il marchio collettivo.

1. L’uso del marchio collettivo è consentito esclusivamente ai seguenti soggetti:

- a) allevatori inseriti nel sistema di controllo della IGP “Vitellone bianco dell’Appennino centrale”;
- b) mattatoi (macellatori) inseriti nel sistema di controllo della IGP “Vitellone bianco dell’Appennino centrale”;

¹ Disciplinare di produzione consultabile nel sito <http://www.vitellonebianco.it/download/>

c) porzionatori (laboratori di sezionamento e macellerie al dettaglio) inseriti nel sistema di controllo della IGP “Vitellone bianco dell’Appennino centrale”;

d) operatori commerciali inseriti nel sistema di controllo della IGP “Vitellone bianco dell’Appennino centrale”;

e) collettività² che manipola carne IGP “Vitellone bianco dell’Appennino centrale”.

2. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente hanno il diritto di diventare soci del Consorzio.

4. *Autorizzazione all’uso del marchio collettivo.*

1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), l’assoggettamento ai controlli e l’inserimento nell’elenco dei soggetti riconosciuti detenuto dall’Organismo di controllo, fa acquisire automaticamente al soggetto interessato il diritto d’uso del marchio collettivo alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. Per i soggetti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e) il Consorzio, previa richiesta del soggetto interessato ad usare il marchio collettivo, procede ad un’istruttoria per l’accertamento della sussistenza dei requisiti ed in caso di esito positivo dell’istruttoria, il Consorzio concede al soggetto interessato l’uso del marchio collettivo alle condizioni stabilite nel presente Regolamento.

5. *Condizioni per l’utilizzazione del marchio collettivo.*

1. Il marchio collettivo deve essere utilizzato per contraddistinguere la carne certificata conformemente al disciplinare di produzione della IGP “Vitellone bianco dell’Appennino centrale” e/o per la sua pubblicità.

2. Il marchio collettivo può essere utilizzato, secondo le modalità di autorizzazione previste all’articolo 4:

a) sulle carcasse della carne certificata conformemente al disciplinare di produzione della IGP “Vitellone bianco dell’Appennino centrale”;

b) nell’etichettatura della carne certificata conformemente al disciplinare di produzione della IGP “Vitellone bianco dell’Appennino centrale”, sottoposta al taglio e confezionata, confezionata sul luogo di vendita a richiesta dell’acquirente o ai fini della vendita immediata;

c) nella lista dei prezzi, ove pertinente, delle collettività che manipolano carne certificata conformemente al disciplinare di produzione della IGP “Vitellone bianco dell’Appennino centrale”.

² Per “collettività” si intende “qualsiasi struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di lavorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.” [Si veda Regolamento (UE) N.1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, art.2, par.2, lett.d)]

3. Il marchio collettivo può altresì essere utilizzato sul materiale informativo, divulgativo e pubblicitario, ivi compresi i siti web, da tutti i soggetti di cui all'art. 3, paragrafo 1, esclusivamente previa preventiva visione di detto materiale ed autorizzazione all'utilizzo del marchio da parte del Consorzio di Tutela.

4. Il marchio collettivo deve essere riprodotto in stretta conformità a quello raffigurato nell'Allegato al presente Regolamento. È tuttavia consentito riportare, al di sotto del marchio collettivo, il nome della razza bovina conformemente al disciplinare della IGP "Vitellone Bianco dell'Appennino centrale".

6. *Uso del marchio*

Il marchio Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale deve avere le dimensioni minime di cm 1,5x1,5.

Secondo quanto previsto all'art.6 del disciplinare di produzione, il marchio Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale viene apposto sulla superficie della carcassa, in corrispondenza della faccia esterna dei 18 tagli. Tale marchio, denominato "contrassegno", deve avere la dimensione di cm 5 x 5, riportante in basso l'indicazione alla razza bovina.

a) uso del marchio nella vendita di prodotto al taglio su banco assistito

Il marchio Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale può essere utilizzato per l'identificazione del prodotto in vendita secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Controllo allegato al Disciplinare di produzione³ a cui si rimanda.

La carne certificata IGP "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" in vendita al taglio su banco assistito, deve essere fisicamente separata da qualsiasi altra carne e deve essere garantita l'identificazione attraverso il contrassegno apposto al mattatoio al momento della certificazione; in assenza di esso a seguito della lavorazione del taglio anatomico, l'identificazione della carne dovrà essere garantita attraverso segnaprezzi riportanti il marchio "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" posto sul singolo taglio o sul singolo vassoio di carne.

In alternativa è possibile identificare anche solamente l'area di vendita riservata alla carne IGP "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale"; in tal caso l'area destinata dovrà essere fisicamente separata dalle altre aree del bancone con appositi separatori e identificata con il marchio "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" e destinata esclusivamente a tale tipo di prodotto. Nel caso di assenza del prodotto certificato IGP "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale", l'area riservata non può essere occupata da altra carne.

b) uso del marchio nella vendita del prodotto preincartato e preconfezionato su banco a libero servizio

³ "Disciplinare di produzione" e "Regolamento di Controllo" consultabili nel sito <http://www.vitellonebianco.it/download/>

Il marchio Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale può essere utilizzato nelle etichette apposte sul prodotto preconfezionato o preincartato secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Controllo allegato al Disciplinare di produzione⁴ a cui si rimanda.

c) Corretto uso pubblicitario del marchio

L'utilizzo del Marchio Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale in qualsiasi tipo di materiale pubblicitario ed informativo da parte di ciascun soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) deve essere autorizzato dal Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale: per l'autorizzazione tale materiale dovrà essere inviato in visione e per l'approvazione al Consorzio di Tutela⁵.

L'esposizione di materiale pubblicitario (cartelloni, pannelli, banner, volantini, vetrofanie, pubblicità stradale, pubblicità su siti internet, ecc...) e simile messaggistica pubblicitaria facente riferimento al marchio IGP Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale, è legittima quando il soggetto di cui all'art.3) comma 1) detiene per la vendita o pone in vendita carne certificata IGP "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" o prodotto trasformato a base di carne certificata IGP "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale".

Nel caso in cui il soggetto di cui sopra sia sprovvisto del prodotto reclamizzato, è obbligato a darne comunicazione scritta al consumatore riportando la seguente dicitura: **"Informiamo che non è attualmente in vendita carne certificata IGP "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale"** o informazione simile comunque approvata dal Consorzio di Tutela.

In assenza di tale comunicazione dovrà essere tolto qualsiasi tipo di materiale pubblicitario che faccia riferimento al Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP o ne richiami il logo.

d) uso del marchio nell'etichetta dei prodotti elaborati/trasformati

Per poter utilizzare nella denominazione del prodotto o nella etichetta la denominazione protetta "Vitellone Bianco dell'Appennino centrale" e/o il logo, è necessario avere apposita autorizzazione da parte Consorzio di Tutela⁶.

In tal caso i requisiti per il rilascio della suddetta autorizzazione sono:

- 1) La carne bovina sulla carne totale deve rappresentare almeno il 50%;**
- 2) il 100% della carne bovina deve essere IGP "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale";**
- 3) Acquisizione da parte del Consorzio di Tutela della scheda tecnica del prodotto da cui risulti la composizione e gli ingredienti;**
- 4) Validazione da parte del Consorzio di Tutela della etichetta;**

⁴ "Disciplinare di produzione" e "Regolamento di Controllo" consultabili nel sito <http://www.vitellonebianco.it/download/>

⁵ Inviare tramite mail a: info@vitellonebianco.it

⁶ Vedi art.1, comma 1, lett.c) del **D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297** consultabile nel sito: <http://www.vitellonebianco.it/download/>

5) Comunicazione dello stabilimento in cui viene effettuata la lavorazione.

Nel caso di autorizzazione dovrà essere riportata nella etichetta la dicitura **“Autorizzazione Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale n° _____”**.

Ulteriori direttive sono consultabili su *“Modalità di etichettatura dei prodotti trasformati contenenti carne bovina “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP”*⁷ riportate all’allegato 2 del presente documento.

7. Obblighi dei soggetti autorizzati.

1. Il soggetto autorizzato all’uso del marchio collettivo:

- a) deve utilizzare il marchio collettivo esclusivamente per contraddistinguere il prodotto per il quale l’uso è consentito in virtù del presente Regolamento;
- b) non deve utilizzare il marchio collettivo in modo tale da indurre il pubblico in errore per quanto concerne il carattere o il significato del marchio e, in particolare, far ritenere che non si tratti di marchio collettivo;
- c) non deve usare il marchio collettivo salvo per quanto previsto nel presente Regolamento e non può presentare domande di registrazione in ambito comunitario, in Italia o in qualunque altro Stato di marchi, nomi a dominio o comunque segni distintivi corrispondenti ad una delle situazioni di cui all’art. 13 Regolamento (CE) 1151/12, rispetto alla IGP “Vitellone bianco dell’Appennino centrale” ovvero identici, simili o comunque confondibili con il marchio collettivo;
- d) deve comunicare al Consorzio qualunque violazione attuale o imminente della IGP “Vitellone bianco dell’Appennino centrale” e del marchio collettivo, e così pure eventuali atti di concorrenza sleale da parte di terzi. In ogni caso, i soggetti autorizzati non possono intraprendere azioni di tutela in via stragiudiziale e/o giudiziale per qualunque violazione attuale o imminente del marchio collettivo da parte di terzi in assenza di una preventiva autorizzazione scritta del Consorzio.

8. Verifiche sul corretto uso del marchio collettivo.

1. E’ compito del Consorzio verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento da parte dei soggetti autorizzati all’uso del marchio collettivo, anche mediante sopralluoghi presso i medesimi.

⁷ Definite dal Consiglio Direttivo del Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale del 30/09/2008 e del 9/11/2017 sulla base delle norme cogenti e norme facoltative.

2. In tal senso il Consorzio potrà verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni per l'utilizzazione del marchio collettivo e l'osservanza degli obblighi da parte dei soggetti autorizzati in conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 5 e 6.

9. Sanzioni.

1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori del Consorzio di Tutela con qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono addetti all'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 1, 2 e 5 del Decreto Legislativo 297/2004 ⁸.

2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, gli agenti vigilatori del consorzio di Tutela hanno facoltà di applicazione del Decreto Legislativo 297/2004 su: modifica, usurpazione, imitazione, evocazione del marchio Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili.

3. E', pertanto, sanzionabile anche l'utilizzo e/o il riferimento (anche semplicemente scritto) di marchi simili e/o riconducibili al marchio collettivo Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP (Es. 5R, 5razze, R5, ecc...);

4. E' compito del Consorzio accertare e sanzionare le violazioni delle condizioni per l'utilizzazione del marchio collettivo, così come di qualunque altro obbligo previsto nel presente Regolamento.

5. Salve le azioni e sanzioni previste dalle norme vigenti, sarà inibita l'autorizzazione all'uso del marchio collettivo per le corrispondenti quantità, nell'ipotesi di intervenuta inibizione, per qualsiasi causa, del diritto all'uso della IGP "Vitellone bianco dell'Appennino centrale" con riferimento a determinate quantità di prodotto.

6. Salve le azioni e sanzioni previste dalle norme vigenti, sarà inibita l'autorizzazione all'uso del marchio collettivo nell'ipotesi di intervenuta inibizione, per qualsiasi causa, del diritto all'uso della IGP "Vitellone bianco dell'Appennino centrale".

7. Il Consorzio di Tutela potrà anche procedere alla richiesta di danni causati da un utilizzo non autorizzato del marchio collettivo.

10. Allegati.

⁸ **Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297** "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 2004 e allegato 3 al presente documento.

1. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

11. Modifica del Regolamento d'uso

1. Il Consorzio potrà apportare in qualsiasi momento modifiche al presente documento e provvederà a comunicare ai soggetti autorizzati all'uso del marchio collettivo attraverso la pubblicazione sul sito internet del Consorzio di Tutela www.vitellonebianco.it

Allegato 1



Allegato 2:

Modalità di etichettatura dei prodotti trasformati contenenti carne bovina “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” (Rev.3 del 18/02/2021)

Il presente regolamento disciplina le modalità per l’etichettatura dei prodotti trasformati in cui viene dichiarata in etichetta il riferimento alla carne bovina “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” o l'utilizzo del logo del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale secondo la normativa cogente sulla pubblicità dei prodotti DOP e IGP e secondo quanto definito nei Consigli Direttivi del Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale del 30/09/2008, del 9/11/2017 e del 18/02/2021.

Il riferimento al “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato può avvenire esclusivamente per il prodotto composto, elaborato o trasformato che l’utilizzatore produce, commercializza o immette al consumo. Tale riferimento può comparire esclusivamente nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità, compresi i siti web, dei prodotti composti, elaborati o trasformati, così come nei documenti commerciali e negli imballaggi riguardanti gli stessi, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti agricoli o alimentari.

Di seguito vengono elencati i criteri utilizzati dal Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP per concedere l’autorizzazione:

- 1. La carne bovina Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP sulla carne totale (comprese frattaglie) deve rappresentare almeno il 50%. Se presente altra carne bovina (comprese frattaglie bovine), il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP deve rappresentare almeno il 75% del totale carne bovina;**
- 2. L’autorizzazione all’utilizzo del logo “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale” è vincolato alle dimensioni minime dello stesso di cm 1,5x1,5.**
3. la dicitura *Indicazione Geografica Protetta* o il suo acronimo IGP per essere utilizzata in etichetta dovrà essere posta di seguito alla denominazione tutelata, in modo che sia chiaro e non suscettibile di indurre in errore il consumatore che tale dicitura o acronimo si riferisce al prodotto registrato utilizzato come ingrediente e non al prodotto composto, elaborato o trasformato. Per tale ragione dovranno essere posti tra virgolette sia la denominazione tutelata che le diciture o gli acronimi (es: “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP”);
4. le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato;
5. per indicare l’ingrediente “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere utilizzati per l’intera denominazione i medesimi caratteri delle medesime dimensioni. Lo stesso carattere e le medesime dimensioni utilizzate per indicare la denominazione devono essere utilizzate per la dicitura *Indicazione Geografica Protetta* o il rispettivo acronimo;
6. si chiarisce che è vietato l’utilizzo del simbolo comunitario nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente il riferimento a “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” in quanto la certificazione non fa riferimento al prodotto trasformato ma ad un ingrediente componente il prodotto stesso;

7. fermo restando quanto sopra previsto, è possibile riportare in etichetta, esclusivamente in aggiunta al riferimento alla denominazione “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” in lingua italiana, anche la traduzione della stessa in altra lingua. Di seguito alla traduzione della denominazione in lingua diversa dall’italiano non è possibile riportare l’acronimo, neanche se tradotto;
8. è possibile utilizzare, di seguito all’ingrediente “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” in lingua italiana, l’acronimo in lingua diversa dall’italiano utilizzando una delle traduzioni degli acronimi riportate nell’allegato V del Regolamento (CE) n. 1898/06;
9. le dimensioni dei caratteri utilizzati per il riferimento a “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” nella lingua diversa dall’italiano non potranno essere superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la versione in italiano.
10. la denominazione “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” utilizzata e la eventuale corrispondente traduzione devono essere riportate nello stesso campo visivo.
11. L’utilizzatore ha l’obbligo di garantire che il prodotto “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” sia acquistato da fornitore/confezionatore sottoposto al controllo dell’organismo di cui all’articolo 37 del Reg. (UE) 1151/12,;
12. l’utilizzatore deve sottoscrivere l’impegno a dimostrare, tramite registrazioni, che la quantità di prodotto “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” utilizzato nel prodotto composto, elaborato o trasformato corrisponde alla quantità di prodotto “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” ricevuta nonché l’impegno a produrre, dietro richiesta del Consorzio di Tutela , la relativa documentazione;
13. l’utilizzatore deve sottoscrivere l’impegno a dare evidenza del quantitativo del prodotto composto, elaborato o trasformato contenenti il riferimento a “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” prodotte, a trasmettere una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato nonché a comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione. Eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al Consorzio di Tutela;
14. l’utilizzatore deve trasmettere una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato;
15. l’utilizzatore deve comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione. Eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al Consorzio di Tutela;
16. l’utilizzatore deve dichiarare che il prodotto “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP” verrà stoccato, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica;
17. l’utilizzatore deve dichiarare che l’autorizzazione concessa non sarà ceduta, neanche in subconcessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell’attività e/o della produzione specifica, cesserà l’uso del riferimento alla denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati;
18. Nel caso di presenza contemporanea di altra carne bovina, dovrà essere riportata in etichetta, in corrispondenza al logo del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP la dicitura **“Minimo 75% sul totale della carne bovina”** oppure **“ ____% sul totale della carne bovina”**

E’ vietato qualsiasi ulteriore riferimento alla denominazione tutelata diverso da quanto esposto nel presente documento.

In assenza di qualsiasi riferimento di cui sopra nella etichetta si può riportare il riferimento alla carne "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP" solamente tra gli ingredienti senza sottoporre ad autorizzazione da parte del Consorzio.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del riferimento a "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale IGP" nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere al

Consorzio di Tutela Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale

Via delle fascine, 4 – 06132 – Perugia

Tel.075/6079257 fax.075/398511

Mail: info@vitellonebianco.it

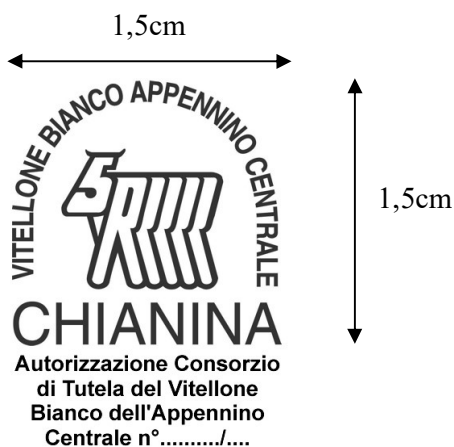
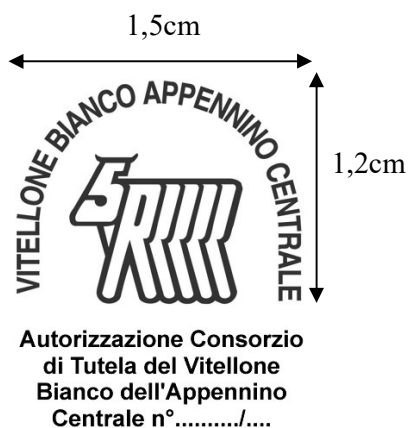
Pec: consorzio@pec.vitellonebianco.it

- 1) richiesta di autorizzazione (modulo 1);
- 2) etichetta predisposta nel rispetto dei criteri sopra elencati
- 3) scheda tecnica che descriva il prodotto per il quale l'etichetta verrà utilizzata.

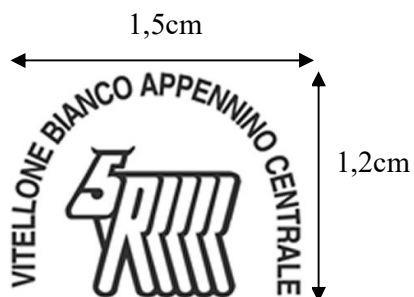
L'autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente per i singoli prodotti composti, elaborati o trasformati per i quali è richiesta.

Nel caso di autorizzazione dovrà essere riportata nella etichetta la dicitura **“Autorizzazione Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale n° _____”**.

- Esempio di loghi da poter riportare in etichetta con riferimento all'autorizzazione rilasciata dal Consorzio di Tutela.

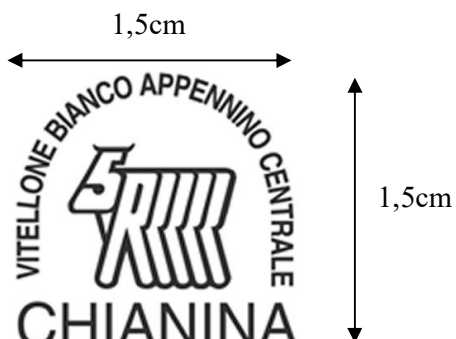


- Esempio di diciture da inserire nel caso di presenza di altra carne bovina



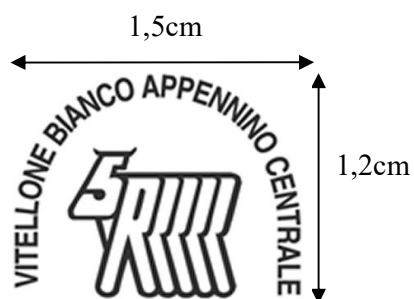
Autorizzazione Consorzio
di Tutela del Vitellone
Bianco dell'Appennino
Centrale n°...../....

Minimo 75% sul totale
della carne bovina



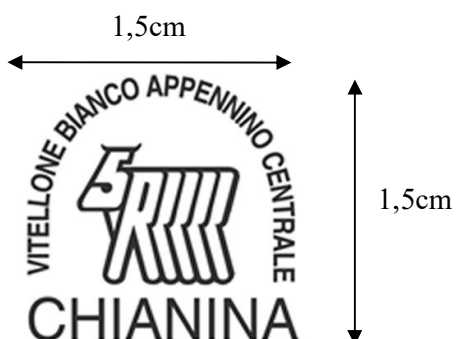
Autorizzazione Consorzio
di Tutela del Vitellone
Bianco dell'Appennino
Centrale n°...../....

Minimo 75% sul totale
della carne bovina



Autorizzazione Consorzio
di Tutela del Vitellone
Bianco dell'Appennino
Centrale n°...../....

— % sul totale della
carne bovina



Autorizzazione Consorzio
di Tutela del Vitellone
Bianco dell'Appennino
Centrale n°...../....

— % sul totale della
carne bovina

Allegato 3

Estratto del Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297

"Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[...]

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DEI PRODUTTORI

Art. 1.

Uso commerciale

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica così come definite nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, è sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito individuate:

a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa:

1) del mancato assoggettamento al controllo della struttura di controllo pubblica designata o privata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila;

2) del mancato ottenimento della certificazione di conformità rilasciata dalla struttura di controllo di cui al presente comma, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila;

3) dell'accertata violazione della disciplina di produzione è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila;

b) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, nella misura in cui l'uso della denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremilacinquecento;

c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro

duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta:

1) quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro;

2) o quando il riferimento alla denominazione protetta è riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato.

2. Chiunque detiene per la commercializzazione o l'immissione al consumo prodotti privi della indicazione della denominazione protetta, già certificati conformi ad essa, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento per ogni chilogrammo, litro o frazione di essi o comunque per ogni singola confezione, qualora essa sia di peso o di capacità inferiore alle misure di riferimento prima menzionate, di prodotto rinvenuto.

3. Per tutti gli illeciti previsti al comma 1 è disposta la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della denominazione protetta per le quantità accertate e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta anche dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.

Art. 2.

Designazione e presentazione della denominazione del segno distintivo o del marchio

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque modifica, per la commercializzazione o l'immissione al consumo, la denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio così come registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, per un prodotto certificato conforme, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro quindicimila.

2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonché impiega, per la confezione, recipienti che possono indurre in errore sull'origine è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.

4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.

5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque usa un marchio d'impresa che riproduce od evoca una denominazione protetta, a meno che non ricorra il caso di cui all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero contraffà il segno distintivo o il marchio o altro sigillo o simbolo che ha costituito oggetto della registrazione ai sensi del medesimo regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero detiene o usa tale segno distintivo o marchio o altro sigillo o simbolo contraffatto, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.

6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, l'uso di espressioni da parte di qualsiasi soggetto, non autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che, nella pubblicità e nell'informazione ai consumatori, sono dirette a garantire o ad affermare lo svolgimento di attività di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta, attività che la normativa vigente attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), e al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.

7. Per tutti gli illeciti previsti dal presente articolo è disposta la sanzione accessoria dell'inibizione del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravità del fatto, desunta dalle quantità dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, può essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione è applicata.

Art. 3.

Piano di controllo

1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), o una competente autorità pubblica accerti una non conformità classificata grave nel piano di controllo di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio della predetta struttura, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica dei documenti da parte degli incaricati della struttura di controllo, di cui al comma 1 o degli agenti vigilatori del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di euro cinquecentosedici.

3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attività della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.

4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo di una denominazione protetta, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, nei confronti del Consorzio di tutela di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), è sottoposto, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.

5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

Capo II

DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E DEI CONSORZI DI TUTELA

Art. 4.

[...]

Art. 5.

Tutela dei Consorzi incaricati

1. L'uso della denominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero in caso di Consorzio già riconosciuto, dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventiseimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione sociale.

2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività rientranti tra quelle indicate al citato comma 15 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, senza il preventivo consenso del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro diecimilacinquecento.

Art. 6.

[...]

Capo III

DELLE CIRCOSTANZE

Art. 7.

Altri illeciti

1. Il mancato rispetto delle inibizioni previste agli articoli 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.

2. Le sanzioni di cui agli articoli da 1 a 6, sono aumentate di tre volte in caso di reiterazione dello stesso illecito.

Capo IV

COMPETENZA

Art. 8.

Competenza agenti vigilatori

1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o più Consorzi di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), da un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 1, 2 e 5.

[...]

Art. 9.

[...]

Art. 10.

[...]

Art. 11.

[...]

Capo V

NORME DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

[...]